

Casalpusterlengo, 25 gennaio 2017

Ai Gentili Sigg.

CLIENTI

Loro Sedi

Oggetto: **novità 2017 in materia di lavoro e previdenza**

Gestione separata (*art. 1, comma 165, L. 232/2016*). A decorrere dall'anno 2017, per i soggetti titolari di partita Iva, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stata ridotta dal 27% in vigore nel 2016 al 25% a cui aggiungere il contributo di maternità dello 0,72%.

Congedo padre (*art. 1, comma 354, L. 232/2016*). È stato prorogato per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è di 2 giorni per il 2017 (come già nel 2016) e a 4 giorni per il 2018, elevabili a 5 giorni in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad ella spettante. (*art. 1, comma 354, L. 232/2016*).

Voucher asili nido o baby-sitting (*art. 1, comma 357, L. 232/2016*). È stata disposta la proroga anche per il 2017 e il 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, introdotta dalla legge Fornero (*art. 4, comma 24, lett. b), L. 92/2012*). Si ricorda che si tratta della possibilità per la lavoratrice madre di richiedere, entro gli undici mesi successivi al termine del congedo di maternità obbligatoria, in alternativa al congedo parentale (maternità facoltativa), un contributo spendibile per il pagamento delle rette per la frequenza agli asili nido pubblici o privati accreditati o per l'acquisto di servizi di baby sitting. L'importo del contributo è di 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata e per le lavoratrici autonome).

Certificazione Unica (*art. 7-quater, comma 14, D.L. 193/2016*). Dal 2017, i sostituti d'imposta saranno tenuti a consegnare ai sostituiti la Certificazione Unica - modello sintetico - entro il 31 marzo e non più entro il 28 febbraio, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo. Pertanto le Certificazioni Uniche relative ai redditi erogati nel 2016 saranno consegnate entro il 31 marzo 2017.

Sgravi per nuove assunzioni.

1. Alle assunzioni effettuate nel 2017 e 2018, a tempo indeterminato, anche in apprendistato, di studenti che hanno svolto almeno il 30% del monte ore delle attività di alternanza scuola- lavoro presso il datore di lavoro che effettua l'assunzione spetta l'esonero totale dei contributi

previdenziali per la durata di 36 mesi, entro il limite di 3.250 euro annui. *Art. 1, comma 308, L. 232/2016.*

2. Per le assunzioni nel 2017 a tempo indeterminato, anche in apprendistato, o a tempo determinato pari ad almeno 6 mesi, di giovani tra i 15 e i 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani, rientranti nel progetto NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione) potrà essere applicato il seguente sgravio contributivo per un anno:
 - contratto a tempo indeterminato o apprendistato: sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro di importo massimo di 8.060 euro per ogni giovane assunto, che si riduce in misura proporzionale in caso di part-time (comunque superiore a 24 ore settimanali) o di conclusione anticipata del rapporto di lavoro;
 - contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi: sgravio del 50% dei contributi di cui sopra, entro il limite di 4.030 euro annui.

DM Lavoro del 2 dicembre 2016.

3. Per i datori di lavoro operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna e che operano assunzioni nel 2017, uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani disoccupati tra i 15 e i 24 anni e di lavoratori disoccupati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, un esonero contributivo totale per un importo massimo annuo di 8.060 euro per la durata di 12 mesi. *DM Lavoro del 21 novembre 2016.*
4. Si ricorda che con l'abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria, a partire dal 2017 non sono più utilizzabili le agevolazioni contributive in precedenza previste per le assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Welfare aziendale e premi di produttività (*art. 1, comma 160, L. 232/2016*). Viene incrementato il limite dei premi di risultato, previsti dai contratti di secondo livello, che possono essere assoggettati alla tassazione sostitutiva del 10%: l'importo detassabile è passato da 2.000 euro a 3.000 euro (da 2.500 euro a 4.000 euro per le aziende che garantiscono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione aziendale) per i soggetti il cui reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente sia stato non superiore a 80.000 euro.

Con riferimento alla possibilità di conversione del premio di risultato monetario in beni e servizio è stata incentivata la conversione in contribuzione alla previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e partecipazione azionaria. La legge di stabilità ha infatti previsto che i premi di produttività convertiti in tali benefit siano esclusi integralmente dall'imponibile fiscale senza considerare i massimali ordinariamente previsti, ovvero 5.164,57 euro per la previdenza integrativa, 3.615,20 euro per l'assistenza sanitaria integrativa e 2.065,83 euro per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti.

È stata anche introdotta una nuova lettera f-quater) al comma 2 dell'art. 51 del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito senza limiti di importo "i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana". Sulla base della previgente disciplina, i contributi versati dal datore di lavoro per assicurare ai dipendenti una copertura assicurativa contro il rischio di non autosufficienza o di malattie gravi, non concorrevano a formare il reddito imponibile del dipendente solo se di importo annuo non superiore a 258,23 euro annui.

Enasarco (art. 4, Regolamento Enasarco). L'aliquota contributiva totale (da ripartire 50% a carico del preponente e 50% a carico dell'agente) è, per il 2017, incrementata da 15,10% a 15,55% e i massimali, attualmente pari a euro 25.000,00, agenti senza esclusiva, e a euro 37.500,00, agenti con esclusiva, verranno incrementati dell'indice Istat. Si ricorda che il criterio dell'applicazione dell'aliquota è quello della competenza: pertanto una fattura relativa a provvigioni del 2016 dovrà recare ancora l'aliquota relativa al 2016, anche se emessa nel 2017.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.